



L'avvocato generale Wahl propone di respingere il ricorso con il quale la Commissione ha chiesto di irrogare alla Germania sanzioni pecuniarie in relazione alla legge Volkswagen

La Germania ha dato piena esecuzione alla sentenza iniziale della Corte del 2007

La presente causa riguarda un ricorso con il quale la Commissione chiede alla Corte di giustizia di sanzionare la Germania per non aver dato esecuzione alla sentenza pronunciata dalla Corte il 23 ottobre 2007¹. In questa, la Corte ha statuito che la Germania aveva violato la libera circolazione dei capitali mantenendo in vigore tre disposizioni della «legge Volkswagen»², in particolare:

- la disposizione che conferiva alla Repubblica federale e al Land della Bassa Sassonia il diritto di designare ciascuno due membri del consiglio di sorveglianza della Volkswagen AG, nonché
- la disposizione che limitava l'esercizio dei diritti di voto di ogni singolo azionista al 20% del capitale sociale *«in combinato disposto con»* la disposizione che conferiva a qualsiasi azionista che detenesse il 20% del capitale sociale la possibilità di disporre di una minoranza di blocco delle decisioni dell'assemblea generale della Volkswagen.

La Corte ha ritenuto che tali disposizioni, derogando al diritto societario comune, limitassero la possibilità per gli altri azionisti di partecipare effettivamente alla gestione o al controllo di tale società e potessero pertanto scoraggiare gli investitori diretti di altri Stati membri dall'investire nel capitale della Volkswagen.

A seguito di tale sentenza, nel dicembre 2008 la Germania ha adottato una nuova legge che ha abrogato le prime due disposizioni della legge VW in esame, vale a dire le disposizioni sui diritti di designazione e sulla limitazione dei diritti di voto³. La disposizione relativa alla minoranza di blocco del 20% non è invece stata abrogata.

Secondo la Commissione, la sentenza del 2007 stabilisce che ciascuna delle disposizioni contestate, considerata singolarmente, è contraria alla libera circolazione dei capitali. Dal momento che la disposizione sulla minoranza di blocco è rimasta invariata, il 21 febbraio 2012 la Commissione ha introdotto il presente ricorso, chiedendo alla Corte di irrogare sanzioni pecuniarie alla Germania per non aver dato piena esecuzione agli obblighi ad essa derivanti dalla sentenza del 2007.

Nel ricorso la Commissione propone di infliggere una penalità giornaliera pari a EUR 282 275,20 dalla data della pronuncia della sentenza nella presente causa sino all'esecuzione della sentenza del 2007 e il pagamento di una somma forfettaria giornaliera pari a EUR 31 114,72 moltiplicata per il numero di giorni trascorsi tra la pronuncia della sentenza del 2007 e la data dell'esecuzione della medesima sentenza da parte della Germania o, in mancanza, la data della sentenza nella presente causa.

¹ Causa [C-112/05](#) Commissione/Germania, v. anche [comunicato stampa n. 74/07](#).

² Legge del 21 luglio 1960 relativa al trasferimento al settore privato delle quote della società a responsabilità limitata Volkswagenwerk.

³ Legge dell'8 dicembre 2008 che modifica la legge relativa al trasferimento al settore privato delle quote della società a responsabilità limitata Volkswagenwerk.

Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl propone alla Corte di respingere il ricorso della Commissione.

Egli condivide l'interpretazione data dal governo tedesco alla sentenza del 2007 secondo cui la Corte ha riscontrato due violazioni: la prima relativa alla disposizione sui diritti di designazione e la seconda relativa al combinato disposto delle disposizioni sulla limitazione dei diritti di voto e di quelle sulla minoranza di blocco. Pertanto, abrogando la disposizione costitutiva della prima violazione nonché una delle due disposizioni costitutive della seconda violazione, la Germania ha dato piena esecuzione alla sentenza del 2007.

A parere dell'avvocato generale, l'utilizzo dell'espressione «in combinato disposto con» nel dispositivo della sentenza del 2007 esclude già di per sé l'interpretazione proposta dalla Commissione. Egli ritiene inoltre che nemmeno la motivazione della sentenza del 2007 confermi l'opinione della Commissione. Sottolinea che la Corte □ tenendo conto in particolare del fatto che il Land della Bassa Sassonia deteneva una partecipazione pari a circa il 20% nel capitale della Volkswagen □ ha ritenuto appropriato analizzare congiuntamente le disposizioni sulla limitazione dei diritti di voto e quelle sulla minoranza di blocco e ha fatto esplicito riferimento agli effetti negativi cumulativi delle due disposizioni sull'interesse degli investitori ad acquistare azioni della Volkswagen.

L'avvocato generale sottolinea inoltre che **l'obiettivo della presente causa non è quello di stabilire se la disposizione sulla minoranza di blocco, considerata di per sé, violi il diritto dell'Unione, ma solo quello di accertare se la Germania abbia dato esecuzione alla sentenza del 2007.**

Per quanto riguarda le ulteriori **censure** della Commissione, in particolare **il fatto che anche lo Statuto della Volkswagen avrebbe dovuto essere modificato**, l'avvocato generale propone di respingerle in quanto **irricevibili**, poiché lo Statuto non è stato esaminato dalla Corte nella sentenza del 2007.

Qualora, contrariamente a quanto suggerito nelle conclusioni, la Corte dovesse decidere che la Germania non ha dato piena esecuzione alla sentenza del 2007, l'avvocato generale Wahl propone alla Corte di infliggere alla Germania il pagamento di una penalità giornaliera pari a EUR 81 100,80 dalla data della pronuncia della sentenza nella presente causa sino a quando sarà data esecuzione della sentenza del 2007 e il pagamento di una somma forfettaria giornaliera pari a EUR 8 870,40 moltiplicata per il numero di giorni trascorsi tra la pronuncia della sentenza del 2007 e la data della sentenza nella presente causa.

A tale proposito, basandosi sull'obiettivo dell'articolo 260 TFUE di garantire l'effettivo adempimento del diritto dell'Unione, l'avvocato generale ritiene che né l'asserita ambiguità della sentenza del 2007 né il periodo insolitamente lungo trascorso tra la chiusura della fase precontenziosa e l'avvio della presente causa dinanzi alla Corte □ oltre tre anni □ giustificino una riduzione delle sanzioni pecuniarie da applicare alla Germania.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ ☐ (+32) 2 2964106